



COMUNE DI MERI'

PROVINCIA DI MESSINA

N. 24 Reg.

del 02/08/2012

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica del regolamento di polizia mortuaria .-

L'anno duemiladodici il giorno due del mese di Agosto alle ore 19.00 e seguenti, nella sala delle adunanze Consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 6 / 3 / 1986, n° 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L. R., in sessione ordinaria prevista dall'art. 31 comma 5 legge 142/90 recepito dalla L. R. 48 / 91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O. E. E. L. L. risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1. SCOLARO OSVALDO	PRESIDENTE	X	
2. MOSTACCIO CLAUDIO	VICE PRESIDENTE	X	
3. GRILLO MARIA ELISA	CONSIGLIERE	X	
4. BORGHESE DOMENICA	CONSIGLIERE	X	
5. NANIA FARNCESCO	CONSIGLIERE	X	
6. CAMPO ANTONINO	CONSIGLIERE	X	
7. ISGRO' ANTONINO	CONSIGLIERE	X	
8. MASTROENI GIUSEPPA	CONSIGLIERE	X	
9. SIRACUSA ANTONINO	CONSIGLIERE	X	
10. QUAGLIERI VINCENZA	CONSIGLIERE	X	
11. PINO ANGELO	CONSIGLIERE		X
12. ARCORACI CARMELO	CONSIGLIERE	X	

ASSEGNATI N° 12 IN CARICA N° 12 ASSENTI N° 1 PRESENTI N° 11

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. N. 9/86, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. SCOLARO OSVALDO nella sua qualità di PRESIDENTE
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ALESSANDRA RELLA

La seduta è pubblica

ATTO DEL C.C. n. 24 del 02/08/2012

Modifica del regolamento di polizia mortuaria

Il Presidente dà lettura della proposta di delibera relativa alla "Modifica del regolamento di polizia mortuaria".

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Siracusa che, in qualità di capogruppo di minoranza, propone di aggiungere alla modifica che i richiedenti devono possedere la residenza nel Comune di Merì da almeno cinque anni e che, ove ci fossero problemi di infiltrazioni di acqua o di altra natura, il Comune dovrebbe provvedere a proprie spese alla estumulazione delle salme.

La proposta non può essere messa ai voti, poiché non formulata nei termini e modi previsti dalla legge e non corredata del necessario parere di regolarità tecnica, pertanto a questo punto si passa a votare la proposta di delibera così come originariamente formulata.

Con voto espresso per alzata di mano, con n. 8 voti favorevoli (Scolaro, Mostaccio, Grillo, Borghese, Nania, Campo, Isgrò, Mastroeni) e n. 3 astenuti (Siracusa, Quaglieri, Arcoraci), su n. 11 Consiglieri presenti in aula, viene approvata la proposta.

Il Consigliere Siracusa precisa che non sono stati affissi per le strade del Comune gli avvisi di convocazione della seduta consiliare odierna.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e L.R. 30/2000;

VISTO l' O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con la L. R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le LL.RR. n°. 44/91, n°7/92, n°26/93, n°32/94, n°23/97, n°23/98 e n°30/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

In esito alla votazione sopra riportata

DELIBERA

- 1) Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo si intende qui integralmente trascritto ad ogni effetto di legge.

Alle ore 22:10, esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.



COMUNE DI MERI

PROVINCIA DI MESSINA

Partita IVA 00460150832

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Modifica del regolamento di Polizia Mortuaria

PREMESSO:

- **Che** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 30/11/1998, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, redatto in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, composto da n° 90 articoli;
- **Che** con le Deliberazioni del Consiglio Comunale n° 3 del 28/01/2003, e n° 26 del 23/11/2006, esecutive ai sensi di legge, sono state apportate modifiche ed integrazioni al predetto Regolamento;

CONSIDERATO che numerosi cittadini si sono lamentati sulle modalità di concessione per le sepolture private che prevedono un'età minima di anni 70 per avanzare richiesta;

RAVVISATA la necessità di recepire le esigenze manifestate dai cittadini, anche in funzione della imminente programmata realizzazione di un edificio funerario a 3 livelli con realizzazione di loculi colombari da ubicare sull'area appositamente delimitata nell'intervento di ampliamento e completamento del cimitero comunale, che consentirà di soddisfare le richieste in atto giacenti e quelle future con la disponibilità di complessivi 360 loculi;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di modificare la lettera d, del comma 1, dell'art. 55, del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria così come sostituito con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 28/01/2003, come da stralcio allegato, che così recita:

d) Del richiedente avente un'età superiore a settanta (70) anni;

SOSTITUENDOLO CON:

d) Del richiedente avente un'età superiore a sessanta (60) anni;

2. Di modificare la lettera b, del comma 1-bis, dell'art. 55, del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria così come aggiunto con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 28/01/2003, come da stralcio allegato, che così recita:

b) Del richiedente avente un'età superiore a settanta (70) anni e del coniuge;

SOSTITUENDOLO CON:

b) Del richiedente avente un'età superiore a sessanta (60) anni e del coniuge.

Dalla Residenza Municipale, li 23-07-2012

L'ISTRUTTORE

IL PROPONENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA :

FAVOREVOLE _____

MERI', li

23/07/2012



IL RESPONSABILE

[Handwritten signature]

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE :

FAVOREVOLE _____

MERI', li _____



IL RESPONSABILE

STRALCIO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Artt. 53, 54 e 55 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 30/11/1998, modificati ed integrati con:

- Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 28/01/2003;
- Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 23/11/2006;
- Proposta di provvedimento per il Consiglio Comunale del mese luglio 2012.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 53

SEPOLTURE PRIVATE

- (1) Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
- (2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati ed enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
- (3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati, ed enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
- (4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) Sepolture individuali (loculi, cellette ossario, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) Sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
- (5) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- (6) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/09/1990 n° 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
- (7) La concessione, laddove sia regolata da schemi di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, e stipulata ai sensi di legge, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio competente cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
- (8) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- (9) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - La natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - La durata;
 - La/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionar/ie;
 - Le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - L'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ARTICOLO 54

DURATA DELLE CONCESSIONI (*integrato con delibera CC. N° 26 del 23/11/2006*).

- (1) Le concessioni di cui all'Articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/09/1990 n° 285.
- (2) La durata è fissata:
 - a) In 99 (novantanove) anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) In 99 (novantanove) anni per gli ossari etti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c) In 99 (novantanove) anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5 comma.
- (3) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
- (4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune o dalla prima sepoltura se antecedente.
- (5) All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di dieci oppure 33 anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alternativamente e a totali loro spese o alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c) del 2 comma salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.
- (6) E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i venti anni di tumulazione, il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione.—Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

Comma introdotto con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 23/11/2006:

- (7) Nel caso di realizzazione di sepolture aggiuntive sottostanti in corrispondenza di sepolture a tumuli, tali sepolture aggiuntive dovranno superare il numero di una (1) e quindi un totale di due con la preesistente, più un eventuale posto ossario sottostante. Per la prima di esse (aggiuntiva), il pagamento del canone concessorio sarà ridotto del 40% mentre per il posto ossario la concessione sarà a titolo gratuito.

ARTICOLO 55

MODALITA' DI CONCESSIONE (*modificato ed integrato con delibere CC. N° 3/2003 e N° 26/2006 e proposta di provvedimento per il Consiglio Comunale*).

~~(1) La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 53, può concedersi solo in presenza:~~

- ~~— Della salma o ceneri per i loculi e i posti individuali;~~
- ~~— Dei resti o ceneri per gli ossarietti;~~
- ~~— Delle ceneri per le nicchie per urne.~~

Comma sostituito con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 28/01/2003 nella maniera seguente:

- (1) La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 53, può concedersi solo in presenza:
 - a) Della salma o ceneri per i loculi e i posti individuali;
 - b) Dei resti o ceneri per gli ossarietti;
 - c) Delle ceneri per le nicchie per urne cinerarie;
 - ~~d) Del richiedente avente età superiore a settanta (70) anni.~~

Lettera d) del comma 1 da sostituire come da proposta di provvedimento per il Consiglio Comunale

- d) Del richiedente avente età superiore a sessanta (60) anni.

Comma introdotto con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 28/01/2003:

(1-bis) Le sepolture individuali private, di cui al 4° comma lettera b) dell'art. 53, limitatamente al biloculo, possono concedersi solo in presenza:

a) Della salma e del coniuge superstite;

~~b) Del richiedente avente età superiore a settanta (70) anni e del coniuge.~~

Lettera b) del comma 1-bis da sostituire come da proposta di provvedimento per il Consiglio Comunale

b) Del richiedente avente età superiore a sessanta (60) anni e del coniuge.

(2) L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

(3) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

~~(4) La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 60 anni, che dimostri di non aver parenti o affini fino a 4° grado o sia coniuge superstite del defunto.~~

Comma sostituito con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 28/01/2003 nella maniera seguente:

(4) La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore:

a) Di quel richiedente, di età superiore ai sessanta (60) anni, che dimostri di non avere parenti o affini al 4° grado;

b) Di quel richiedente che dimostri di essere affetto da grave malattia, in stato terminale;

c) Di quel richiedente che sia coniuge superstite.

(5) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al II, III e IV comma, lettera b) dell'art. 54, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

(6) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

~~(7) Per la concessione di manufatti cimiteriali comunali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.~~

Comma sostituito con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 23/11/2006 nella maniera seguente:

(7) Per la concessione di area cimiteriale e di manufatti cimiteriali comunali di nuova costruzione, dopo l'approvazione dei relativi progetti di ampliamento cimiteriale o di costruzioni manufatti cimiteriali, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto di prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di area cimiteriale e manufatti cimiteriali.

~~(8) Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.~~

Comma sostituito con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 23/11/2006 nella maniera seguente:

(8) Qualora per qualsiasi ragione, dopo tre anni dal deposito cauzionale infruttifero, la concessione non abbia luogo, è facoltà dell'interessato richiedere la restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente mantenendo la prenotazione e pertanto pagherà solo all'atto del rilascio della concessione.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Consigliere Anziano
Claudio Mosca

IL PRESIDENTE
[Signature]

Il Segretario Comunale
[Signature]

E' COPIA CONFORME
PER USO AMMINISTRATIVO
Li
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione :

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno _____
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi
dal 13-08-2012 al 28-08-2012

Li 14-09-2012

L'Addetto
[Signature]

Il Segretario Comunale
[Signature]

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA TRASMESSA

Ai capigruppo consiliari con nota n _____ del / /

- per il controllo ai sensi dell' art. 4, comma 2 della L.R. N. 23/97 (iniziativa di G. M.)
- per il controllo ai sensi dell' art. 4 comma 3 della L.R. n° 23/97 (richiesta di 1/4 consiglieri)

L'Impiegato _____ Il Segretario Comunale _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

AI SENSI DELL'ART. _____ COMMA _____ DELLA LEGGE L.R. 3.12. 1991, N° 44

Meri li _____ Il Segretario Comunale _____